

## **TI\_GERICHTE 52.2011.354 vom 26. August 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-08-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2011.354](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2011.354)

FR: TI\_GERICHTE 52.2011.354 du 26 août 2011

IT: TI\_GERICHTE 52.2011.354 del 26 agosto 2011

### **Regeste**

Delibera sgombero neve. Offerta incompleta. Le prescrizioni di gara devono essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non basta che siano adempiute al momento dell'aggiudicazione o addirittura soltanto al momento dell'esecuzione del contratto

### **Erwägungen**

#### **E. 12**

settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6), deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010). Una diversa conclusione, che permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb. Le offerte devono in altri termini essere formulate in modo tale da permettere al committente di procedere direttamente all'aggiudicazione, senza dover sollecitare il singolo concorrente a fornire completazioni, chiarimenti o precisazioni in merito all'offerta inoltrata ( Jean-Baptiste Zufferey/ Corinne Maillard/ Nicolas Michel , Droit des marchés publics, Friburgo 2002, pag. 108-109). Al momento della loro apertura devono pertanto risultare complete, corrette, nonché compilate in modo fedefacente, nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara. Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2C.458/ 2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; STF 2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc = RDAT II-2002 n. 47 pag. 158 segg.; STA 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina , Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34). 2.2. Nel caso di specie, per permettere al committente di valutare gli aspetti tecnici dell'offerta integrati nei criteri di aggiudicazione 2 (veicolo) e 3 (lama), i concorrenti erano tenuti a fornire diversi dati concernenti appunto l'automezzo e l'accessorio spazzaneve previsti per l'esecuzione della commessa. Le informazioni sollecitate dal committente potevano riferirsi con ogni evidenza soltanto a veicoli e attrezzature già in possesso del concorrente al momento della stesura dell'offerta, segnatamente laddove era richiesto il numero/colore

della targa, il numero di matricola, l'anno di costruzione e la data dell'ultimo collaudo dell'automezzo, così come il numero di serie e l'anno di costruzione della lama. Informazioni, queste, che i concorrenti sprovvisti di un veicolo immatricolato non erano evidentemente in grado di dare, con il risultato che le loro offerte sarebbero risultate incomplete e irrimediabilmente destinate allo scarto una volta esperita immediatamente, e quindi senza possibilità di successo, l'operazione di sanatoria prevista alla pos. 252.110 delle disposizioni particolari CPN 102. Operazione, sia detto per completezza, ammissibile unicamente per documenti attestanti fatti oggettivi già esistenti al momento dell'inoltro dell'offerta. Un simile modo di procedere non entra infatti in considerazione nella misura in cui comporta la modifica di elementi essenziali dell'offerta. Le prescrizioni di gara devono essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non basta che siano adempiute al momento dell'aggiudicazione o addirittura soltanto al momento dell'esecuzione del contratto. Per principio, dopo la scadenza del termine per l'inoltro, le offerte non possono più essere rettificare e/o completate (STA 52.2007.299 del 15 ottobre 2007, nota alla Divisione delle costruzioni). Ne segue che il committente non poteva permettere a taluni concorrenti di procacciarsi i mezzi necessari per eseguire i lavori posteriormente alla delibera, come ammesso nella risposta al ricorso. Una simile trattazione delle offerte lede i principi cardine che governano l'aggiudicazione delle commesse pubbliche, segnatamente quello della parità di trattamento. Lo prova il fatto che in altri lotti talune offerte incomplete sono state considerate valide ed altre perfettamente compilate sono state escluse per leggere difformità concernenti i macchinari a disposizione del concorrente. 2.3. Sta di fatto che il giorno in cui la CO 1 ha presentato la sua offerta non aveva il mezzo meccanico necessario per eseguire il lavoro posto a concorso, acquistato soltanto il 26 maggio 2011. Non ha quindi inserito a pag. 12 dell'elenco prezzi i dati relativi alla targa e al numero di matricola. La sua offerta, incompleta e non sanabile applicando la pos. 252.110 CPN 102, avrebbe dovuto essere scartata. Lo stesso dicasi dell'offerta della ricorrente, che al momento in cui ha partecipato alla gara non aveva una lama frontale con le caratteristiche esatte dalla committenza. 3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto, annullando la controversa delibera e rinviando gli atti al committente per nuova decisione. Un'aggiudicazione diretta della commessa alla ricorrente, come postulato nel gravame, non entra in linea di conto per le ragioni di cui si è detto sopra. La tassa di giustizia, ridotta in considerazione del fatto che lo Stato ne va esente al fine di evitare inutili partite di giro, è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente e la deliberataria (art. 28 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. la decisione 12 luglio 2011 (n. 3932) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico della ricorrente e dell'CO 1 in ragione di fr. 600.- ciascuna. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente La segretaria